



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani	Presidente
dott.ssa Alima Zana	Giudice
dott.ssa Luisa Dalla Via	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11844/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1* , con sede legale in 20025 Legnano (MI), Piazza San Magno n. 7, in persona del Curatore Speciale avv. Filippo Rossi (C.F. *C.F._1* del Foro di Milano, nominato *ex art.* 78 e ss. c.p.c. con provvedimento del 7 aprile 2023, difeso in proprio;

e da

Parte_2 (CF: *C.F._2*), in qualità di socio-amministratore di *[...]*
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Andrea Compagnone del foro di Busto Arsizio, presso lo studio del quale hanno eletto domicilio;

- Ricorrenti -

nei confronti di

Parte_3 CF: *C.F._3*), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giuliano del Foro di Milano, presso lo studio del quale ha eletto domicilio;

- Resistente -

OGGETTO: restituzione di indebito oggettivo *ex art.* 2033 c.c.

Conclusioni per parte attrice Parte_2

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via principale nel merito:

accertare e dichiarare che la società Parte_1 è creditrice nei confronti del sig. Parte_3 della somma capitale originaria di € 332.650,00; dato atto dei pagamenti parziali per complessivi € 130.000,00 (di cui € 30.000,00 versati in data 30/10/2023 nonché € 100.000,00 versati in data 15/02/2024), per l'effetto, condannare il sig.

Parte_3 a pagare in favore della società Parte_1 la somma residua rivalutata con applicazione degli interessi legali ad oggi, 18/12/2025, maturati e quantificata nella misura di € 281.065,02, avendo imputato ai sensi dell’art. 1194 cod. civ.

In via subordinata:

accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del sig. Parte_3 nella sua qualità di amministratore della società Parte_1 per gli atti di mala gestio dallo stesso compiuti in violazione e/o inosservanza dei doveri ed obblighi a lui imposti dalla legge e/o dallo statuto sociale descritti in atti, e dato atto dei pagamenti parziali per complessivi € 130.000,00 eseguiti dal resistente alla società Parte_1 (di cui € 30.000,00 versati in data 30/10/2023 nonché € 100.000,00 versati in data 15/02/2024), per l'effetto, condannare il sig. Parte_3 a pagare in favore della società Parte_1 la somma residua rivalutata con applicazione degli interessi legali ad oggi, 18/12/2025, maturati e quantificata nella misura di € 281.065,02, avendo imputato ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. gli acconti corrisposti prima ad interessi

gli acconti corrisposti prima ad interessi legali decorrenti dalla data delle singole disposizioni (29/10/2020 – 30/10/2020 – 09/11/2020), oppure nella minor misura di € 254.073,27, considerando la diversa decorrenza degli interessi legali dalla data di costituzione in mora e diffida (22/07/2022) o, diversamente, nella minor misura di € 229.569,18, considerando la diversa decorrenza degli interessi legali dalla data del deposito del ricorso (15/03/2022), oltre alla liquidazione degli interessi legali maturati successivamente al 18/12/2025 sino al saldo, o quella diversa maggiore o minore somma che sarà liquidata dall’On.le Tribunale, in ogni caso, oltre interessi legali decorrenti dalla data delle singole disposizioni o dalla data della costituzione in mora o da quella diversa data che l’On.le Tribunale vorrà ritenere di giustizia nonché rivalutazione monetaria.

legali decorrenti dalla data delle singole disposizioni (29/10/2020 – 30/10/2020 – 09/11/2020), oppure nella minor misura di € 254.073,27, considerando la diversa decorrenza

In ogni caso:

- Rigettare integralmente l’eccezione di incompetenza così come tutte le domande riconvenzionali formulate dal resistente Pt_3 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.*

- *Condannare il sig. **Parte_3** ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore delle parti ricorrenti di una somma da determinarsi in via equitativa, in ragione della sua mala fede processuale.*
- *Con vittoria di spese e competenze della presente lite, oltre rimborso forfettario nonché oneri di fatturazione, con espressa maggiorazione prevista dal DM 8 marzo 2018 n. 37, in forza delle particolari tecniche di redazione degli atti di causa rappresentate anche dall'inserimento di sommario, indici e link ipertestuali attivi”.*

Conclusioni per **Parte_1**

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:

(I) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare *l’incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la domanda di distribuzione degli utili formulata dal sig. **Parte_3** con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 3 novembre 2023, in ragione della clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello statuto sociale di **Parte_1** e per l’effetto dichiarare inammissibile e comunque rigettare la predetta domanda;*

(II) nel merito:

(I.1) in via principale:

(i) rigettare *le domande formulate dal sig. **Parte_3** con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in data 3 novembre 2023 in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in atti;*

(ii) accertare e dichiarare *che la società **Parte_1** è creditrice nei confronti del sig. **Parte_3** della somma di € 332.650,00, dedotti gli eventuali acconti medio tempore versati dallo stesso, per le ragioni esposte in atti, e, per l’effetto, anche ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., **condannare** il sig. **Parte_3** a pagare la somma di Euro 332.650,00, dedotti gli eventuali acconti medio tempore versati dallo stesso in favore della società [...] **Parte_1** o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall’Ill.mo Giudice adito, in ogni caso, oltre interessi di mora decorrenti dalla data delle singole disposizioni o dalla data della costituzione in mora o da quella diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria;*

(I.2) in via subordinata, accertare e dichiarare *l’illegittima condotta del sig. **Parte_3** nella sua qualità di amministratore della società **Parte_1** per gli atti dallo stesso compiuti in violazione e/o inosservanza dei doveri ed obblighi a lui imposti dalla legge e/o dallo statuto sociale descritti in atti, e, per l’effetto, condannare il sig. **Parte_3** a pagare*

in favore della società **Parte_1** a somma Euro 332.650,00, dedotti gli eventuali acconti medio tempore versati dallo stesso, a titolo di risarcimento, o quella maggiore o minore somma che sarà liquidata dall'Ill.mo Giudicante, occorrendo, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in ogni caso, oltre interessi di mora decorrenti dalla data delle singole disposizioni o dalla data della costituzione in mora o da quella diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria;

(III) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.

Conclusioni per il resistente **Pt_3**

“In via pregiudiziale di rito: dato atto della sussistenza e validità della clausola compromissoria prevista nell'art. 30 dello Statuto della Società **Parte_1** accertare e dichiarare la propria incompetenza a decidere della presente controversia;

nel merito: respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;

in via riconvenzionale e nel merito condannare la **Controparte_1** alla corresponsione in favore del Sig. **Parte_3** della somma di € 50.000 a titolo di utili sociali per l'anno 2019, oltre alla somma di € 100.000 a titolo di compenso per l'attività di amministratore della **Controparte_1** oppure a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia in via equitativa;

in via istruttoria, si richiede che venga disposto l'interrogatorio formale del Sig. **Parte_2** in qualità di legale rappresentante e Amministratore della **Controparte_1** sulle circostanze in fatto del presente atto.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi della presente lite, oltre oneri di legge”.

§§§

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Oggetto e svolgimento del giudizio

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 9-15 marzo 2023 **Parte_1** e il socio **Parte_2** hanno chiesto la restituzione, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., della somma di € 332.650,00, prelevata dal resistente sig. **Parte_3** nella sua qualità di amministratore della società **Parte_1** dal conto corrente della società in assenza di alcun titolo giustificativo.

In via subordinata, il sig. **Parte_2** socio della **Parte_1** ha esperito nell'interesse della società azione di responsabilità ex art. 2476 III comma cod. civ. nei confronti dell'amministratore sig. **Parte_3** per gli atti di *mala gestio* consistiti nella sottrazione

dalle casse sociali della somma di €332.650,00 per fini personali, chiedendo il risarcimento del danno commisurato alle illegittime movimentazioni disposte a proprio favore.

A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:

- i signori *Parte_2* e *Pt_3* sono soci di *Parte_1* costituita nel 2013, con una quota pari al 50% del capitale sociale ciascuno;
- l'amministrazione della società è in capo ai due soci-amministratori, ai quali sono affidate la gestione e la rappresentanza legale della società con firma libera e disgiunta fra loro;
- tra la fine del mese di ottobre 2020 e l'inizio del mese di novembre 2020 sono state registrate movimentazioni di denaro in uscita dal conto corrente sociale eseguite dall'amministratore sig. *Parte_3* a suo favore, prive di alcuna giustificazione o titolo per il complessivo importo di € 332.650,00;
- i predetti trasferimenti di denaro furono eseguiti senza alcuna preventiva condivisione e/o autorizzazione da parte del sig. *Parte_2* né come socio né, tantomeno, come amministratore della società *Parte_1*
- a fronte delle contestazioni del sig. *Parte_2* il sig. *Pt_3* si giustificò adducendo di trovarsi in un momento di difficoltà finanziaria personale e di aver avuto necessità delle somme di cui si era appropriato per soddisfare obbligazioni personali di pagamento, estranee all'attività sociale;
- nonostante le richieste di restituzione delle somme sottratte e le promesse di spontaneo adempimento da parte del sig. *Pt_3* quest'ultimo non ha mai restituito l'importo oggetto di distrazione, e conseguentemente la società si è vista costretta a rivolgersi al proprio legale di fiducia che, con diffida ad adempiere e messa in mora del 14/07/2022, consegnata in data 22/07/2022, intimava al sig. *Parte_3* la restituzione della somma indebitamente distratta dal conto corrente sociale, oltre interessi di mora e spese legali. Anche tale diffida è rimasta priva di riscontro.

1.1. Con decreto del 7.04.2023, su istanza di parte ricorrente, è stato nominato *ex art. 78 c.p.c.* il curatore speciale della società ricorrente *Parte_1* nella persona dell'avv. Filippo Rossi, e fissata l'udienza di comparizione delle parti con concessione del termine per la costituzione.

1.2. Si è costituito il sig. *Parte_3* eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 dello statuto sociale. Nel merito, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso avverso, deducendo che i prelievi in

denaro contestati dal sig. **Parte_2** sono avvenuti con il pieno consenso di questi, che era stato messo al corrente dal socio della contingente situazione di carenza di liquidità in cui versava. In ogni caso, ha fatto presente di avere già provveduto alla restituzione di €30.000,00 e di avere programmato la restituzione dell'intero importo all'esito del perfezionamento di alcune operazioni immobiliari su immobili di sua proprietà.

In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dei compensi dovuti in suo favore per l'incarico di amministratore della società, dalla sua costituzione avvenuta nel 2013, in quanto mai liquidati, per complessivi euro 100.000,00, nonché a titolo di utili per l'anno 2019, per €50.000,00.

1.3. Si è costituita altresì la società con il curatore speciale, il quale ha dato atto di essere riuscito, dopo diversi tentativi, ad incontrare il sig. **Pt_3** con i suoi legali, e che questi ha ammesso con trasparenza di avere effettuato le movimentazioni di denaro contestate dal ricorrente, riferendo di non aver provveduto alla restituzione a causa di una contingente carenza di liquidità. In ogni caso, il resistente si era dichiarato disponibile all'integrale restituzione della somma entro il mese di novembre 2023. Il curatore ha comunque aderito alle domande del socio ricorrente **Parte_2**

1.4. All'udienza del 14.11.2023 le parti, considerata la disponibilità manifestata dal sig. **Pt_3** a transigere la lite, chiedevano un rinvio. Alla successiva udienza del 13.02.2024, nel corso della quale veniva dato atto di un pagamento parziale da parte del resistente, le parti chiedevano un ulteriore rinvio. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 16.04.2024 e, nuovamente, all'udienza del 4.06.2024 alla quale, stante il mancato raggiungimento di un'intesa per la definizione bonaria della lite, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice fissava l'udienza per la discussione della causa dinanzi al collegio per il giorno 22.01.2026.

§§§

2. Sull'eccezione di incompetenza

Preliminarmente occorre decidere in merito all'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario a decidere della controversia, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 30.1 dello statuto di Immobili, ai sensi del quale *"qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà demandata ad un collegio di tre arbitri"*.

L'eccezione va respinta sulla base del dato letterale della clausola, che prevede la compromettibilità in arbitri delle sole controversie *"tra i soci o tra i soci e la società"*, e non anche delle controversie

tra società ed amministratori, come quella in esame, che espressamente è stata promossa nei confronti del sig. *Parte_3* “nella sua qualità di amministratore della società [...] *Parte_1* (cfr. pag. 1 ricorso).

Infatti, la presente controversia ha ad oggetto la domanda di restituzione di indebito ex art. 2033 c.c., o in via subordinata di risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, comma terzo, c.c., promossa nei confronti del sig. *Pt_3* quale amministratore della società, e pertanto, deve ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 30 dello Statuto.

Invero, qualora le parti avessero inteso devolvere ad arbitri anche le controversie tra società e amministratori avrebbero dovuto prevederlo espressamente nella relativa clausola compromissoria statutaria, in applicazione dell'art. 838 bis, comma quarto, c.p.c..

3. Sulla domanda principale: fondatezza della pretesa del ricorrente

Nel merito, la domanda restitutoria di parte ricorrente è fondata, in quanto è pacifico – avendolo il resistente stesso riconosciuto nelle proprie difese – che il sig. *Pt_3* tra ottobre e novembre 2020, abbia prelevato l'importo complessivo di Euro € 332.650,00, dal conto corrente della società, in assenza di alcuna giustificazione e per ragioni del tutto estranee all'attività sociale.

Al riguardo, parte ricorrente ha documentato (docc. 5-8 ricorrente) che la somma è stata prelevata mediante plurime movimentazioni, ed in particolare:

- (a)** bonifico bancario dell'importo di € 14.000,00 richiesto dal sig. *Parte_3* in data 29/10/2020 con beneficiario lo stesso;
- (b)** n. 3 assegni circolari dell'importo di € 79.550,00 ciascuno, per il complessivo importo di € 238.650,00, rispettivamente n. 3305760652-12, n. 3305760653-00 e n. 3305760654-01, tutti emessi in data 30/10/2020 da Intesa San Paolo s.p.a. ed intestati al sig. *Parte_3* su richiesta dello stesso;
- (c)** bonifico bancario dell'importo di € 80.000,00 richiesto dal sig. *Parte_3* in data 09/11/2020 con beneficiario lo stesso.

Dalla predetta documentazione emerge che le movimentazioni del conto corrente societario sono state tutte disposte dal sig. *Pt_3* il quale ha direttamente incassato le somme prelevate.

D'altra parte, il resistente nelle proprie difese non ha negato di avere disposto le predette operazioni bancarie né di avere incamerato le relative somme, limitandosi a dedurre di avere agito in accordo e con il consenso del socio *Parte_2* odierno resistente, in ragione della situazione di

carenza di liquidità nella quale si trovava. Tale circostanza è rimasta tuttavia priva di alcun riscontro probatorio, anche tenuto conto che, in via istruttoria, il resistente si è limitato a chiedere del tutto genericamente l'ammissione dell'interrogatorio formale del socio ricorrente [...]

Parte_2 a rilevare, altrettanto genericamente, che i bonifici bancari del 29.10.2020 e 9.11.2020 recavano la causale “*restituzione finanziamento amministratore*”. Al riguardo appare evidente che la sola dicitura della causale del bonifico, in assenza di ulteriori riscontri, risulta del tutto inconferente e non idonea a supportare la tesi del resistente in merito ad una pretesa e non meglio specificata restituzione di un finanziamento, comunque contestata dal ricorrente.

Conseguentemente, deve concludersi che i predetti prelievi dalle casse sociali sono avvenuti da parte dell'amministratore sig. *Pt_3* in assenza di alcun titolo giustificativo, con conseguente diritto della società alla loro ripetizione sensi dell'art. 2033 c.c.. Come chiarito da condivisibile giurisprudenza, infatti, il prelievo di somme dalle casse sociali, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti dalla società – comporta senz'altro il sorgere del diritto della società di ripetere le somme, che sono state concretamente distribuite, nei confronti dei soggetti che le abbiano indebitamente trattenute (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Spec., n. 1971 del 12.06.2020; Cass. Civ. Sez. I, 20.01.2021, n. 979).

Da ultimo, alla luce delle circostanze sopra riportate, emerge che il sig. *Pt_3* al momento delle disposizioni di pagamento dalla Società in suo favore fosse pienamente consapevole della natura indebita delle stesse. In assenza della prova che i prelievi siano avvenuti con il consenso dell'altro socio-amministratore sig. *Parte_2* pertanto, il Tribunale ritiene che il resistente sig. *Pt_3* versasse in mala fede.

Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il sig. *Pt_3* sia tenuto alla restituzione degli importi indebitamente prelevati, con applicazione degli interessi al tasso legale dal giorno dei singoli prelievi sino alla domanda (deposito del ricorso 15.03.2023), nonché gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla domanda al saldo (Cass. 29 luglio 2025, n. 21806).

3.1. Gli importi dovuti

Ai fini della determinazione del *quantum debeatur*, deve darsi atto che nelle more del giudizio, il sig. *Pt_3* ha provveduto alla restituzione in favore della Società di un importo pari ad Euro 130.000, mediante il versamento di Euro 30.000 in data 27 ottobre 2023 e di Euro 100.000,00 in data 13 febbraio 2024.

In applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. gli acconti versati dal sig. *Pt_3* per complessivi

130.000,00 dovranno essere imputati anzitutto ad estinzione degli interessi e, per il residuo, ad estinzione dei debiti più risalenti.

Pertanto, per effetto del versamento dei predetti acconti, il sig. **Pt_3** deve essere condannato alla restituzione di complessivi €202.650,00, per capitale, oltre interessi legali dai singoli prelievi al deposito del ricorso e interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo effettivo.

3.2. Va di contro respinta la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria, essendo il debito nascente ex art. art. 2033 c.c. debito di valuta, con conseguente applicazione dei soli interessi legali ed esclusione della rivalutazione monetaria (cfr. da ultimo Cass. 19 dicembre 2025, n. 33241).

4. Sulla domanda riconvenzionale di **Pt_3**

Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società al pagamento in suo favore di Euro 50.000,00, a titolo di utili relativi all'anno 2019, a lui spettanti in qualità di socio; nonché il pagamento di Euro 10.000,00 annui a titolo di compenso amministratore per il periodo compreso tra la data della sua prima nomina (dalla costituzione della Società del 19 aprile 2013) e il deposito della comparsa di costituzione (3 novembre 2023), per complessivi €100.000,00.

Tali domande devono essere rigettate in quanto infondate, per i motivi che seguono.

4.1. La domanda di condanna al pagamento degli utili per l'anno 2019 è infondata, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il presupposto per la maturazione in capo al socio del diritto alla distribuzione degli utili è costituito dalla relativa delibera (cfr. Trib. Roma, Sez. Spec., 22.05.2023) – presupposto del tutto carente nel caso in esame, nel quale il resistente non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'esistenza di una delibera in tal senso. Di contro, secondo la prospettazione dello stesso resistente, l'esercizio sociale del 2019 si sarebbe chiuso senza alcun utile per la società [cfr. comparsa di costituzione pag. 5_], di tal chè non si comprende a quale titolo oggi il socio pretenderebbe di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il predetto importo.

Parimenti priva di riscontro è rimasta l'ulteriore deduzione del resistente secondo cui il socio **Parte_2** avrebbe percepito, a chiusura dell'esercizio 2019 – in concomitanza con il perfezionamento di alcune operazioni immobiliari, la somma di Euro 50.000,00 in contanti. Nella prospettazione del resistente, la percezione di tale somma da parte del socio **Parte_2**

giustificherebbe la sua odierna pretesa di ricevere il medesimo trattamento. Tuttavia, come detto, l'assunto è rimasto del tutto generico e comunque non provato, non essendo stati nemmeno dedotti elementi utili a ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui il socio ricorrente avrebbe ricevuto tale somma di denaro, né il relativo titolo, e non avendo il resistente articolato alcuna istanza istruttoria al riguardo.

Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale di condanna della società al pagamento del compenso da amministratore, in assenza di qualsivoglia delibera assembleare e/o consiliare attributiva di un compenso o indennità in favore degli amministratori, così come previsto dall'art. 25 dello Statuto, che rimette all'assemblea dei soci la facoltà della sua determinazione "*in occasione della nomina o con apposita deliberazione*" (doc. 2 *Parte_2*).

Al riguardo va infatti osservato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora l'entità del compenso degli amministratori di società di capitali non sia stabilita nello statuto, per la sua determinazione è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cass. Civ. n. 31375/2022; Cass. Civ. 24768/2015; Trib. Milano, Sez. Spec., 6.12.2022). Tale elemento, tuttavia, difetta nel caso di specie, con conseguente rigetto della relativa domanda.

5. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del resistente *Pt_3* e si liquidano in dispositivo sulla base del *decisum*, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi di trattazione e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti e del modulo decisorio applicato.

5.1. Sulla domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.

La disposizione sopra richiamata consente al giudicante di condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, senza la necessità di provare il danno patito dalla controparte.

Si tratta di una forma di danno punitivo, finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo, così disincentivando le cause pretestuose (C. 24410/2017; T. Milano 28.10.2019), difforme, quindi,

dalla struttura tipica dell'illecito civile.

Presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (T. Palermo 6.11.2019).

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità costituiscono, a titolo esemplificativo, condotte fondanti la responsabilità *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*: esposizione di assunti che trovano smentita nella documentazione prodotta dalla stessa parte che li sostiene; le difese macroscopicamente infondate sotto il profilo giuridico; prospettazioni equivoche o contraddittorie o generiche, su circostanze rilevanti della controversia, non chiarite nei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. nonostante il rilievo della controparte o del Giudice; mancanza o insufficienza grave delle richieste istruttorie su circostanze rilevanti della controversia, a fronte di un onere probatorio.

Tanto premesso, nel caso di specie la condotta processuale di parte resistente merita di essere sanzionata ai sensi della citata norma.

Da un lato, infatti, le difese di parte resistente appaiono generiche, dilatorie e pretestuose; dall'altro quanto posto a fondamento della domanda riconvenzionale non risulta supportato da seppure minime allegazioni.

Non solo, il resistente, pur a fronte del riconoscimento della propria obbligazione restitutoria sin dalla prima difesa, e pur essendosi reiteratamente dichiarato disposto a riconoscere l'intera somma alla controparte, si è poi limitato ad un versamento parziale del dovuto, chiedendo molteplici rinvii in pendenza di trattative, asseritamente connesse al perfezionamento di talune operazioni immobiliari che gli avrebbero procurato la necessaria provvista. Tuttavia, all'udienza di discussione il ricorrente ha documentato che, nelle more del giudizio, il sig. Pt_3 ha ceduto 5 degli oltre 50 immobili di sua proprietà, senza tuttavia aver provveduto a versare alcunché alla controparte a definizione bonaria del presente giudizio. La circostanza, non contestata dal resistente, deve ritenersi pacifica *ex art. 115 c.p.c.*

Tale condotta, comportante un inutile aggravamento del processo, merita quindi di essere sanzionata ai sensi della citata norma.

La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno è determinata nella misura di 1/2 delle spese

di lite liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) accoglie** la domanda proposta da *Parte_1* e *Parte_2* e per l'effetto,
- 2) condanna** *Parte_3* al pagamento in favore di *Parte_1* di Euro €202.650,00, oltre interessi legali dai singoli prelievi al deposito del ricorso e interessi legali *ex art.* 1284, comma quarto, c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
- 4) rigetta** le domande riconvenzionali di *Parte_3* per le ragioni di cui in motivazione;
- 5) condanna** *Parte_3* alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_1* [...] in persona del curatore speciale avv. Filippo Rossi, €9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa sugli importi imponibili; nonché in favore di *Parte_2* che si liquidano in €545,00 per spese, €9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
- 6) condanna** *Parte_3* al pagamento in favore di *Parte_1* e di [...] *Parte_2* di €4.500,00 per ciascuna parte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2026.

La Giudice rel. est.

dott.ssa Luisa Dalla Via

Il Presidente

dott. Angelo Mambriani